

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-315 del 22/02/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'appennino Bolognese in data 01/04/2015 (PG n° 4713/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina PG n° PG n° 40665 del 27/03/2015 relativa alla società SAECO VENDING Spa per lo stabilimento sito in comune di Gaggio Montano, via Casona n° 1066
Proposta	n. PDET-AMB-2016-304 del 19/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'appennino Bolognese in data 01/04/2015 (PG n° 4713/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina PG n° PG n° 40665 del 27/03/2015 relativa alla società SAECO VENDING Spa per lo stabilimento sito in comune di Gaggio Montano, via Casona n° 1066

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SAECO VENDING Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Gaggio Montano, via Casona n° 1066 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società SAECO VENDING Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SAECO VENDING Spa, c.f. 10338620155 e p.iva 02199371200, avente sede legale e stabilimento in comune di Gaggio Montano, via Casona n° 1066, ha presentato in data 12/11/2015⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni dell'appennino Bolognese una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente⁹.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera, mentre non vengono apportate modifiche allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali .

In data 09/12/2015 è pervenuto il parere favorevole di ARPA Servizio Territoriale per la richiesta presentata ¹⁰.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico di reflui assimilabili al domestico in acque superficiali, confermando le prescrizioni riportate in allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'appennino bolognese in data 01/04/2015 con PG n° 4713/2015
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Dirigente

Giampaolo Soverini

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica dell'AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 131348 del 12/11/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 6933/2016**

⁹ Autorizzazione unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 01/04/2015 con PG n° 4713 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con PG n°40665 del 27/03/2015

¹⁰ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 134930 del 23/11/2015

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAECO VENDING Spa - Comune di Gaggio Montano - via Casona n° 1066

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (altra condotta acque meteoriche poi Rio Beraccio) classificato dal Comune di Gaggio Montano, visto il parere di ARPA Distretto di Montagna, "Scarico di Acque Reflue Domestiche e meteoriche non contaminate".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni di cui al parere ARPA PGB0/2015/3681 del 18/03/2015 richiamato dal Comune di Gaggio Montano nel "Parere favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate" del 23/03/2015. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:

- Scheda scarico;
- Scheda dati Impianto per AUA;
- altra documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP in data 03/12/2014 al Prot.n.11989



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 – P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) – e-mail: pcivile.gaggio@cosea.bo.it

Gaggio Montano, 23/03/2015

Spett.le **Unione dei Comuni Appennino
Bolognese
Ufficio SUAP
P.zza della Pace n° 4
40038 Vergato (Bo)**

OGGETTO: “Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013 presentata dalla Ditta Saeco Vending S.p.a. matrice scarico in acque superficiali (altra condotta acque meteoriche poi Rio Beraccio) di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate e proroga emissioni in atmosfera”. “Parere Ufficio Tecnico.”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 03/12/2014 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese dalla Ditta Saeco Vending S.p.a.;

VISTO il parere di A.R.P.A. pervenuto in data 21/03/2015 prot. 2992 (prot. A.R.P.A. 3681 del 18/03/2015);

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in oggetto in riferimento alle matrici interessate, a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni espresse nei pareri sopra citati.

Il Responsabile del Servizio
Sonori geom. Maurizio

Prot . PG BO/2015/0003681 del 18/03/2015

fascicolo 2015/X.002/184

Sinapoli: 647/15

Spett.le Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni
U.O. A.U.A. E Scarichi
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. All'Amministrazione Comunale di
40041 Gaggio Montano (BO)
PEC: gaggio.utecnico@cert.provincia.bo.it
Alla c.a. del Geom. Sonori Maurizio

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l' impianto
SAECO VENDING S.p.A. sito in Comune di Gaggio Montano (BO) Via Casona n°
1066.

Parere di competenza

E' pervenuta in data 19/02/2015 protocollo n° PGB0/2015/0002230 la Vostra
richiesta di parere in oggetto.

La domanda risulta essere stata presentata per il rinnovo delle sottoelencate matrici:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali (altra condotta acque meteoriche poi Rio Beraccio) di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate .

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Lo scarico risulta precedentemente autorizzato dal Comune di Gaggio Montano con atto n° 04/2009 del 19/08/2009;
- Nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale viene indicato , relativamente alla matrice scarichi, che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata di cui al precedente punto.
- Il recapito dello scarico risulta essere una condotta di allontanamento delle acque meteoriche della strada comunale del Fauro, dei parcheggi delle aziende e delle acque domestiche depurate dalle singole aziende. La condotta è stata presa in carico dal Comune ma non trattasi di pubblica fognatura.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio dell'autorizzazione richiesta nel **rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1) Scarico acque reflue domestiche: le acque scaricate devono rispettare i valori limite fissati per gli scarichi in corso d'acqua superficiale dalla tab. D allegata alla DGR 1053/2003;

- x Tutto il sistema di raccolta e trattamento acque, dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto documentato negli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico;
- x il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione) dovrà essere riconoscibile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza ed accessibile per tutto l'arco dell'anno;
- x Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione alla Città Metropolitana di Bologna ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- x il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria.

Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo idrico ricettore indicato.

Distinti saluti.

Istruttoria tecnica redatta da Gandolfi Roberta

**Il Responsabile
del Distretto di Montagna**

Dr. I Drulias



Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

.....
(luogo) (data)

.....

Autorizzazione Unica Ambientale

SAECO VENDING Spa - Comune di Gaggio Montano - via Casona n° 1066

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di distributori automatici svolta dalla società SAECO VENDING Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Gaggio Montano, via Casona n° 1066, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SAECO VENDING Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 – E2

PROVENIENZA: TUNNEL DI PRETRATTAMENTO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNO ASCIUGATURA ED ESSICCAZIONE

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E06

PROVENIENZA: CALDAIA G001 1400KW

EMISSIONE E07

PROVENIENZA: CALDAIA G002 1400KW

EMISSIONE E09

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE G003 1400KW

Portata massima	tiraggio naturale
-----------------------	-------------------

Altezza minima	18 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (spresi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (spresi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: REPARTO STAMPERIA - POSTAZIONE SMERIGLIATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: REPARTO STAMPERIA - POSTAZIONI DI SALDATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: REPARTO STAMPERIA - POSTAZIONE SMERIGLIATURA

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevarne il corretto funzionamento.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: POSTAZIONE DI INCOLLAGGIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m

Durata massima	8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: POSTAZIONE SALDATURA – OFFICINA MANUTENZIONE

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	5 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E25
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU MACCHINA LEVIGATRICE - SATINATRICE

Portata massima	5400 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E26
PROVENIENZA: POSTAZIONE ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO MACINACAFFE'

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE G004
EMISSIONE E11
PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE GV1 - TUNNEL PRETRATT.
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE GV2 –TUNNEL PRETRATT.
EMISSIONE E13
PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE GV3 – FORNO ASCIUGATURA
EMISSIONE E14
PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE GV4 – FORNO ASCIUGATURA
EMISSIONE E23 – E24

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE PER RISCALDAMENTO VAPORIZZATORI IMPIANTO GPL
EMISSIONE E8
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO
EMISSIONE E17
PROVENIENZA: MOTOPOMPA DIESEL IMPIANTO ANTINCENDIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E18
PROVENIENZA: LOCALE CUCINA FORNI COTTURA
EMISSIONE E22
PROVENIENZA: LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE – CUCINA MENSA AZIENDALE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 del DLgs 152/06, in quanto rientra tra le attività in deroga elencate nella parte I dell'Allegato IV della parte quinta dello stesso decreto.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E25 ed E26 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E25 ed E26 e comunque non oltre il 28.02.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 28.02.2017 la presa di campionamento di tutti i punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L’ARPAE nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SAECO VENDING Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SAECO VENDING Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.